

Garante Regionale dei diritti della persona

La tutela dei diritti delle persone minori d'età:
le responsabilità, i soggetti della rete e le strategie di intervento con
particolare attenzione al bullismo e cyberbullismo

19 ottobre 2016

La rappresentanza del minore
Spazi di auto-determinazione del minore

Avv. Liala Bon



Art.li 315 e seg. c.c.

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale rappresentano i figli nati e nascituri fino alla maggior età o all'emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare; se il contrasto permane, attribuisce il potere decisionale al genitore che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art.li 315 bis e seg. c.c.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

In caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità genitoriale non cessa a seguito di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio.



La responsabilità genitoriale a seguito delle crisi separative (art. 337 bis cc e seg.)

Principio della bi-genitorialità

Il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare queste finalità il giudice adotta provvedimenti relativi alla prova con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa, valutando prioritariamente l'affidamento condiviso.



La responsabilità genitoriale a seguito delle crisi separative

Nell'affidamento condiviso la responsabilità è esercitata da entrambi; le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo; in caso di disaccordo, decide il giudice; limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.

L'affidamento esclusivo rappresenta l'eccezione: il giudice nel disporlo deve motivare in negativo la condizione di inidoneità educativa o di manifesta carenza del genitore. Salvo non sia diversamente stabilito (*cfr.* affido super-esclusivo), le decisioni di maggior interesse sono adottate da entrambi; il genitore non affidatario ha il diritto/dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.

Le decisioni “di maggior interesse” in ambito scolastico.

Richiedono l'autorizzazione di entrambi:

l'iscrizione scolastica, il trasferimento di scuola (nulla osta), la scelta sull'insegnamento religioso, l'indicazione delle persone di fiducia cui affidare i figli all'uscita da scuola (deleghe), la richiesta di somministrazione di farmaci, l'autorizzazione alle riprese fotografiche/video, la partecipazione ad attività sportive in forma agonistica, l'attivazione di servizi non previsti nelle attività curricolari, ...



Il tutore (art. 343 e seg. cc)

Viene nominato

se entrambi i genitori sono morti,

se per altre cause i genitori non possono esercitare la responsabilità genitoriale: perché decaduti dalla responsabilità genitoriale per aver violato o trascurato i doveri ad essa inerenti o abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio; perché decaduti/sospesi dalla responsabilità quale pena accessoria a seguito di condanna penale; per non aver riconosciuto il figlio alla nascita; nelle procedure d'adottabilità.



Il tutore

E' responsabile della cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra il patrimonio.

Non può conferire ad altri un mandato generale relativo all'intera gestione tutelare; può solo conferire a terzi (ad esempio, agli affidatari, agli operatori della comunità, ...) mandati relativi al compimento di singoli atti.

Si attiene alle prescrizioni del Giudice Tutelare: circa l'educazione del minore il giudice, su proposta del tutore, può deliberare sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, di un mestiere .. disponendo l'ascolto del minore che abbia compiuto dieci anni e anche di età inferiore se capace di discernimento.



Rappresentanza del minore nei collocamenti etero-famigliari

Pronunciando i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, il giudice può disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare (art.li 330 e 333 cc; 337 ter cc).

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi o da persone incapaci di provvedere alla sua educazione, la pubblica autorità .. può collocarlo in un luogo sicuro (art. 403 cc).

La legge n.184/83 prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno, sia affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori o ad una persona singola ...; ove questo non sia possibile, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare (art.2).

La rappresentanza del minore nei collocamenti etero-famigliari

Famiglie affidatarie e strutture tutelari (comunità per minori) sono i soggetti disponibili ad accogliere, mantenere, educare, istruire temporaneamente i minori all'interno di progetti finalizzati al recupero delle funzioni genitoriali. Tali soggetti operano all'interno di progetti predisposti dai servizi sociali con il consenso dei genitori/tutore e la ratifica del Giudice Tutelare ovvero, in mancanza di consenso, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Compete loro il mantenimento degli ordinari rapporti con la scuola e i servizi sanitari (art. 5 Legge n.184/83).

Quando è il servizio sociale “l'affidatario” del minore, è necessario verificare il contenuto del mandato giudiziario.



La famiglia affidataria e le comunità d'accoglienza

Tali soggetti non sono titolari della responsabilità genitoriale, tant'è che nell'esercizio delle funzioni che esulano dall'ordinarietà, dalla “quotidianità” devono tener conto delle indicazioni dei genitori o del tutore ed osservare le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante (servizio sociale o giudice).

I legali rappresentanti delle strutture tutelari possono esercitare i poteri tutelari sul minore affidato fino a quando non venga nominato il tutore nei casi in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito; comunque entro trenta giorni dall'accoglienza del minore devono proporre istanza per la nomina del tutore e non possono essere chiamati essi stessi (né i volontari delle comunità) a ricoprire tale incarico.

L'amministratore di sostegno

Viene nominato dal Giudice Tutelare alla persona che per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi (art.li 404 e seg. cc).

Se riguarda un minore, il decreto può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dalla maggior età.



Ambiti di autonomia decisionale del minore

Legge n.194/1978 Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza.

La somministrazione su prescrizione medica nelle strutture sanitarie e nei consultori dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori (art.2).

La richiesta di I.V.G è fatta personalmente dalla donna. Se minore, è richiesto il consenso dei genitori/tutore; tuttavia, quando vi sono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione dei genitori o se questi, interpellati, rifiutano il consenso o sono in disaccordo, si ricorre giudice tutelare, il quale può autorizzare - con decreto non reclamabile - la minore a decidere l'interruzione della gravidanza (art.12).

Ambiti di autonomia decisionale del minore

*Legge n.135/1990 Programma di interventi urgenti per la prevenzione
e la lotta contro l'AIDS.*

La comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici diretti od indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti (art.5).

La tutela della riservatezza è piena per cui i genitori dei minori accolti in asili o scuole non hanno diritto di essere informati circa la sieropositività di altri minori.



Ambiti di autonomia decisionale del minore

Legge n.309/90 T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

Qualora si tratti di persona di minore età ... la richiesta al servizio pubblico per le tossicodipendenze o alla struttura privata autorizzata di interventi - quali gli accertamenti diagnostici, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi - può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale (art. 120).

Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato.